

Struttura amministrativa competente:
Direzione Turismo

	P	A	
Presidente	Luca	Zaia	
Vicepresidente	Marino	Zorzato	
Assessori	Renato	Chisso	
	Roberto	Ciambetti	
	Luca	Coletto	
	Maurizio	Conte	
	Marialuisa	Coppola	
	Elena	Donazzan	
	Marino	Finozzi	
	Massimo	Giorgetti	
	Franco	Manzato	
	Remo	Sernagiotto	
	Daniele	Stival	
	Segretario	Antonio	Menetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. del

OGGETTO: Incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate.
Trasferimento delle risorse finanziarie alle Comunità montane.
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 5, 110, 115 e 116.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si trasferisce alle Comunità montane le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla legge regionale n. 33/2002 in materia di turismo e relative alla manutenzione, al ripristino della segnaletica e alla messa in sicurezza dei sentieri alpini, delle vie ferrate e dei bivacchi di montagna. La somma complessiva impegnata è di Euro 200.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", prevede all'articolo 5 che le Comunità Montane svolgano le funzioni relative all'attività di assegnazione ed erogazione dei contributi per i sentieri alpini, per i bivacchi e per le vie ferrate, ai sensi degli articoli 110, 115 e 116 della stessa legge.

In particolare per il turismo d'alta montagna, le Comunità montane sono tenute ad assicurare la manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate, ad attuare e ripristinarne la segnaletica e a curare che siano rispettate le condizioni di sicurezza. Tali compiti vengono svolti utilizzando personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del Club alpino italiano e le guide alpine.

Inoltre per i bivacchi fissi, le Comunità montane competenti per territorio, d'intesa con la sezione del Club Alpino Italiano CAI o con altra associazione alpinistica senza fine di lucro, svolgono sistematica attività di sorveglianza e provvedono a realizzare quanto necessario per mantenerne o ricostruirne l'efficienza.

Ciascuna Comunità montana poi, nell'esercizio della funzione amministrativa ad essa assegnata, concede alle sezioni del CAI, alle guide alpine e agli enti interessati i relativi contributi, in proporzione alle spese preventivate per realizzare gli interventi di revisione, manutenzione e di ripristino dei sentieri, delle ferrate e dei bivacchi di alta montagna.

Per assicurare quindi lo svolgimento degli interventi di mantenimento in efficienza e in sicurezza del territorio montano, anche al fine di una migliore fruizione turistica dello stesso, la Giunta regionale trasferisce alle Comunità montane le risorse previste nel bilancio di previsione nel capitolo 100185 denominato "Trasferimento alle Amministrazioni delle Comunità montane per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (articoli 5, 110 e 116 della legge regionale n. 33/2002)", che, per l'anno in corso ammontano ad euro 200.000,00.

In ordine ai criteri di ripartizione delle cifre allocate nello specifico capitolo di spesa, si precisa che con deliberazione n. 1384 del 9 maggio 2003, la Giunta regionale ha stabilito che per l'esercizio finanziario 2003 e successivi la ripartizione delle risorse tra le Comunità Montane venga effettuata non sulla scorta di parametri prefissati, ma bensì sulla base delle richieste presentate dalle stesse alla competente Direzione regionale, in proporzione, quindi, alle spese preventivate da ogni Comunità per al realizzazione degli interventi specificatamente previsti dalla legge regionale n. 33/2002.

Pertanto anche per l'anno in corso, come previsto dal sopra citato provvedimento, al fine dell'assegnazione dei fondi regionali, le Comunità montane hanno inoltrato le richieste delle risorse necessarie per l'esecuzione degli interventi ritenuti ammissibili a contributo, previsti dagli articoli 110 e 116 della citata legge regionale, preventivate, complessivamente, in un importo totale di Euro 304.740,56. Avendo una disponibilità regionale di Euro 200.000,00, pari al 65,63% dell'importo totale richiesto, a ciascuna Comunità montana è, quindi, attribuito un contributo pari al 65,63% dell'importo da ciascuna richiesto.

In relazione a quanto sopra, si propone il riparto dei fondi relativi all'esercizio finanziario in corso, secondo le somme riportate nell'**allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che indica, per ciascuna Comunità montana, l'importo richiesto e il relativo importo di contributo assegnato.

Trattandosi di risorse relative a funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 33/2002, si ritiene opportuno precisare che ciascuna Comunità montana destina le risorse finanziarie assegnate con il presente provvedimento per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate nell'ambito della propria autonomia amministrativa, assicurando gli interventi fondamentali per il mantenimento in efficienza e sicurezza del territorio di competenza e che eventuali economie di spesa potranno essere riutilizzate per il miglioramento dei sentieri di montagna.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la legge regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
- VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
- VISTI gli articoli 5, 110, 115 e 116 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- VISTA la deliberazione n. 1384 del 9 maggio 2003;
- VISTA la documentazione presentata dalle Comunità montane e agli atti della competente struttura tecnica regionale;

DELIBERA

1. di trasferire, per le motivazioni indicate in premessa, alle Comunità montane, le risorse finanziarie previste per l'anno 2010, negli importi indicati per ciascuna Comunità montana nell'**allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una somma complessiva di euro 200.000,00, per lo svolgimento delle funzioni relative all'incentivazione di bivacchi, sentieri alpini e vie ferrate, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, 110, 115 e 116 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;
2. di stabilire che il riparto dello stanziamento previsto nell'esercizio finanziario 2010 è operato in proporzione alle necessità finanziarie rappresentate da ogni singola Comunità montana per gli interventi preventivati ai sensi della normativa di cui trattasi, e riportate nel prospetto indicato al punto 1);
3. di impegnare a favore di ciascuna Comunità montana l'importo del trasferimento come indicato nel richiamato prospetto, imputando la somma complessiva al capitolo di spesa n. 100185 "Trasferimento alle Amministrazioni delle Comunità montane per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (articoli 5, 110 e 116 della legge regionale n. 33/2002)" del bilancio di previsione per l'esercizio 2010, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di procedere alla liquidazione delle somme in parola in un'unica soluzione, successivamente all'approvazione del presente provvedimento.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia

VISTO l'articolo 5 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12;

CONSIDERATO che lo stanziamento di competenza sulla u.p.b. U0076 capitolo di spesa 100185 del bilancio del corrente esercizio ad oggetto "trasferimento alle Amministrazioni delle Comunità montane per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (articoli 5, 110 e 116 della legge regionale n. 33/2002)" trova copertura mediante ricorso all'indebitamento;

VISTA la Legge 24/12/2003 n. 350, e in particolare il comma 18 dell'articolo 3;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione delle direttive per la gestione del Bilancio 2010;

SI ATTESTA che la fattispecie di intervento di cui al punto 1 del dispositivo del presente atto, rientra in quella prevista alla lettera g) dell'articolo 3 comma 18 della L. 350/2003;

Data

IL DIRIGENTE REGIONALE